



CAMERA DEI DEPUTATI

3

# Questione Modigliani

(Giugno 1915)



# Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915

Roma — Venerdì, 25 giugno

Numero 159

## DIREZIONE

Corse Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

## AMMINISTRAZIONE

Corse Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

### Abbonamenti

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 33; semestre L. 17; trimestre L. 9 | Atti giudiziari . . . . . L. 0.25                             | per ogni linea e spazio di linea. |
| » a domicilio e nel Regno: » » 30; » » 19; » » 10                             | Altri annuari . . . . . » 0.20                                |                                   |
| Per gli Stati dell'Unione postale: » » 60; » » 42; » » 23                     | Siciligerà le richieste per le inserzioni esclusivamente alla |                                   |
| Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.                           | Amministrazione della Gazzetta.                               |                                   |

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

### Inserzioni

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annuari.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35. Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

## AVVISO.

Per gli effetti di cui all'articolo 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto agli abbonati ed a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in volume che la Direzione della Casa penale (Tipografia delle Mantellate), in Roma, ha ora terminato la spedizione del quinto volume della Raccolta dell'anno 1914.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento del volume medesimo dovranno farsi entro un mese dalla pubblicazione del presente.

## SOMMARIO

### PARTE UFFICIALE.

**Leggi e decreti:** Decreto-legge Luogotenenziale n. 879 concernente permuta di immobili di proprietà dello Stato con altri appartenenti al comune di Torino — Decreto-legge Luogotenenziale n. 911 col quale si proroga il termine stabilito dall'art. 27 della legge 16 luglio 1914, n. 605 recante provvedimenti per la Sardegna — Decreto Luogotenenziale n. 895 col quale viene autorizzata l'emissione di buoni speciali del tesoro da collocare su piazze estere — Decreto Luogotenenziale n. 904 col quale viene aumentato il numero dei tenenti colonnelli e dei maggiori nell'arma dei RR. carabinieri e vengono collocati fuori quadro ufficiali superiori della stessa arma — RR. decreti nn. 894 e 896 riflettenti: Erezione in ente morale — Istituzione di un collegio di probi-viri per le industrie alimentari — Comando supremo del R. esercito italiano: Ordinanza riflettente l'accessione nei Comuni delle Provincie dichiarate in istato di guerra — Ministero dell'interno: Nomine di membri di Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica — Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero delle finanze: Avviso di concorso per conferimento dei banchi-lotto — Ministero di grazia e giustizia e dei culti: Disposizioni nel personale dipen-

dente — Ministero delle poste e dei telegrafi - Direzione generale dei vaglia e risparmi: Resoconto sommario delle operazioni per vaglia e titoli di credito eseguite durante il mese di ottobre 1914 — Avviso — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Smarrimento di ricevuta — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione — Ministeri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio: Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914 — Concorsi.

### PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — L'anniversario di Solferino — Elargizioni patriottiche — Cronaca italiana — Telegrammi dell'agenzia Stefani — Inserzioni.

## PARTE UFFICIALE

### LEGGI E DECRETI

Il numero 879 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**

Luogotenente Generale di Sua Maestà

**VITTORIO EMANUELE III**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;  
 Considerata la necessità e l'urgenza di sistemare taluni servizi militari del presidio di Torino;  
 Riconosciuta la convenienza di provvedervi dando pronta esecuzione allo schema di convenzione 1 giugno 1914 all'uopo concordato col Comune di detta città, mediante il quale si stabilisce la permuta di determinati immobili ed il compimento di determinate opere pubbliche, la cui immediata attuazione sovrviene

nel momento presente grandemente al disagio della disoccupazione operaia;

Ritenuto, secondo quanto afferma il Comune, che il ritardo nel rendere esecutiva da parte dello Stato la concordata convenzione sposta sempre più i termini di essa, aggravando la spesa assunta dal Comune per l'esprio di aree da cedersi allo stato in località dove la privata iniziativa e quella obbligatoria imprescindibile dallo stesso Comune vanno aumentando il valore degli stabili, il che metterebbe quella civica Amministrazione in una difficile situazione rispetto al mantenimento dei patti convenuti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato a tradurre in contratto definitivo l'unico schema di convenzione 1 giugno 1914 col comune di Torino, accettato dal Consiglio comunale con deliberazione 24 aprile-11 maggio detto anno, mediante il quale è stata convenuta la permuta di determinati immobili demaniali in uso militare, con altri di proprietà comunale o che il Comune stesso s'impegna di acquistare e di cedere all'Amministrazione dello Stato.

#### Art. 2.

La somma di lire quattrocentomila che, giusta il detto schema di convenzione, il Comune verserà in contanti a titolo di differenza a conguaglio tra le attività dismesse dallo Stato e le attività da esso cedute, sarà imputata al capitolo del bilancio dell'entrata intitolato: « Ricavo delle alienazioni di opere fertilizzanti, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, ecc. », per essere aggiunta agli stanziamenti della parte straordinaria del bilancio della guerra; deduzione fatta da detta somma della quota parte dovuta all'azienda del chinino di Stato a titolo di corrispettivo per la cessione del fabbricato « Laboratorio del chinino di Stato » e che, determinata d'accordo tra le Amministrazioni della guerra e delle finanze, sarà versata nelle forme di legge.

#### Art. 3.

Il contratto che dovrà stipularsi in base allo schema di cui all'art. 1, e le altre convenzioni che intervenissero tra l'Amministrazione militare ed il comune di Torino in dipendenza del medesimo contratto, saranno registrate col diritto fisso di lire una e centesimi 20, e trascritte colla tassa fissa di lire due.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ZUPELLI — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

#### SCHEMA DELLA CONVENZIONE

da stipularsi fra l'Amministrazione della guerra ed il comune di Torino circa permuta di immobili demaniali e comunali

Testo definitivo approvato dal Consiglio comunale 24 aprile e 11 maggio 1914.

L'anno millenovecentoquattordici ed alli uno del mese di giugno in Torino,

Si premette:

con convenzione in data 14 novembre 1904, si addiveniva, tra l'Amministrazione militare ed il comune di Torino, alla permuta di immobili demaniali e comunali, all'oggetto di sistemare convenientemente i servizi militari della città, e la convenzione stessa ebbe per gran parte fidelesse esecuzione.

Se nonchè l'avvenuta istituzione di nuovi servizi militari, i considerevoli aumenti apportati a quelli esistenti, e la necessità dell'ampliamento del piano edilizio e del risanamento dei quartieri centrali da taluni servizi militari impediti, hanno creato dall'una e dall'altra parte nuovi bisogni indilazionabili.

Rendendosi opportuno di addivenire, nel reciproco interesse, ad una seconda serie di opere che, senza portare innovazioni, integri il programma previsto nella convenzione 1904;

fra l'Amministrazione militare rappresentata dal . . . . . e quella comunale, in persona del . . . . . si conviene quanto segue:

#### Art. 1.

Lo Stato cede in piena ed assoluta proprietà al comune di Torino i seguenti immobili demaniali:

a) Parte residua dell'ex-ufficio arredi militari (allegato n. 1), e cioè: isolato compreso fra le vie De Sonnaz, Papaio, Montecuocoli e corso Siccardi, descritto in catasto al n. 166 (parte), sezione 71, isolato n. 157, per . . . . . L. 300,000

b) Poligono dei ferrovieri alla Crocetta (allegato n. 2), descritto a catasto ai nn. 63 p e 94-p della sezione 58, confinante: ad est colla ferrovia di Milano, a sud colla strada comunale del Paleto, ad ovest colla proprietà Binelli, a nord colle proprietà Francescetti di Hautecourt. . . . . > 784,000

c) Poligono zappatori in borgata Monginevro (allegato n. 3), descritto a catasto alla sezione 57, n. 78 (parte della mappa territoriale e coerente; ad est con la proprietà Levi Salvador ed altri, a sud col pretendimento di via Monginevro, ad ovest colle proprietà Desteafanis e altre, a nord con Levi Salvador e col corso Peschiera. . . . . > 80,000

d) Gli immobili farmacia centrale militare ed annessa ex-Azienda del chinino di Stato in via Siccardi (allegato n. 4), iscritti a catasto alla sezione 5ª urbana e n. 1775 di mappa dell'agenzia delle imposte e coi nn. 61 a 71 inclusi nel piano I dell'isola 4 della mappa comunale, coerenti: ad est con

|   |              |
|---|--------------|
| proprietà private, a sud colla già aiuola Borella, da ovest con via Siccardi, a nord con proprietà private. |              |
| — Valore . . . . .  | L. 735.400   |
| Totale delle sessioni dello Stato. . . . .  | L. 1.900.000 |

## Art. 2.

Il comune di Torino cede in piena ed assoluta proprietà allo Stato e per esso all'Amministrazione militare, le seguenti aree di proprietà comunale, o che il Comune stesso si impegna di acquistare e di dismettere in tempo utile:

1° Parte dell'isolato compreso tra i corsi Vinzaglio e Sebastopoli a sud e ad ovest, con via Barletta ad est, colla restante proprietà comunale a nord (allegato n. 5), descritto in catasto al n. 4 e parte dei nn. 1, 2, 3, 5, 13, sez. 53, e parte dei nn. 150, 151, sez. 54, e parte privo di numeri perché sede della strada Tetti Varrò, con la superficie netta (escluso il solo pubblico) di . . . . . mq. 40,000

2° Intiero isolato delimitato a nord, ad est ed a sud rispettivamente dai corsi Vinzaglio, Sebastopoli e Siccardi, e ad ovest dalla via Filadelfa (da aprirsi) (allegato n. 6), descritto in catasto nn. 152 p, 153, 154, 155, 174 p, 173 p, 162 p, 161 p, 160, 159, 158, 156 p, e parte privo di numero perché sede della strada Tetti Varrò, sez. 54, e coi nn. 83 p, 87, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 97 p, 78 p, 83, 84, 85, 82, 81, 79, 80, 75 p, 70, 71, 72, 73, 74, 69, 68, 67, 68, 65 p, 62 p, sez. 53, della superficie netta di . . . . . mq. 116,700

3° Appozzamento costituito di parte delle proprietà delle caserme Marchesa, Isola Bella e Ciattiglieria, delimitato a sud dalle ferrovie di Stato, ad ovest, a nord e ad est rispettivamente dalle vie Girgenti, Giordano Bruno e Filadelfia, tutte da aprirsi secondo le indicazioni del piano edilizio opportunamente modificato (allegato n. 7). L'appozzamento risulta iscritto a catasto ai nn. 55 p, 54 p, 56, 52 p, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 63 p, 66, 67, 68 p, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 p, 193, 263 p, 183 p, 262 p, 41 p, 248 p, 42 p, 265, 263 p, 40, 266 p, 267, 246, 245 p, 250 p, 39 p, 249 p, 247 p, 241 p, 194 p, sez. 59, ed è della superficie complessiva netta (escluso il suolo pubblico) di . . . . . mq. 113,100

4° Sede della soppressa via Dogli tra i corsi Stupinigi e Siccardi, stata già incorporata nell'unico isolato della nuova caserma di cavalleria, della superficie di . . . . . mq. 1.800

5° Reliquato compreso tra la via Cassina nord, i corsi Lepanto e Siccardi ad ovest ed a sud, la strada di circosollivazione ad est, con la superficie netta di circa mq. 5703, distinto in catasto col numero 138 p, sez. 54, più la sede del tratto di via Cassini compresa tra l'area di cui sopra e la proprietà dell'Amministrazione militare a nord-ovest, come risulta dalla variante già apportata al piano regolatore (allegato n. 8) per . . . . . mq. 5,700

Totale . . . . . mq. 237,500

In complesso, quindi, aree con entrostanti edifici rustici per totali mq. 237.500 per valore complessivo di L. 1.500.000.

## Art. 3.

La differenza a conguaglio tra le attività celtute dallo Stato in . . . . . L. 1.900.000 e le attività dismesse dal Comune in . . . . . L. 1.500.000 e quindi di . . . . . L. 400.000 sarà pagata dal Comune, senza interessi, in 4 quote

eguali, ciascuna di L. 100.000, scadenti al 1° gennaio e 1° luglio degli anni 1920-1921.

Le quote semestrali suddette saranno versate dal comune nella sezione di tesoreria provinciale con imputazione al capitolo del bilancio entrata intitolato: « Ricavo dalle alienazioni di opere/fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dalla Amministrazione della guerra, ecc. », per essere — nelle forme di legge — aggiunte agli stanziamenti della parte straordinaria del bilancio della guerra.

## Art. 4.

Sulle aree cedute di cui all'art. 2, lo Stato costruirà a sua cura e spese i seguenti edifici e sistemerà i seguenti servizi:

nell'appozzamento di cui al n. 1, la nuova farmacia militare; nell'appozzamento di cui al n. 2, due caserme per truppe di linea;

nell'appozzamento di cui al n. 3, il poligono ferroviari; nell'appozzamento di cui al n. 5, servizi militari diversi.

## Art. 5.

La presente convenzione essendo integrativa di quella intervenuta tra l'Amministrazione militare e quella comunale in data 14 novembre 1904 e che solo in parte conseguì lo scopo della sistemazione dei servizi militari, le due amministrazioni interessate, mentre esplicitamente riconfermano nel più ampio valore legale i patti contenuti nella convenzione 1904, ed anzi colla espressa dichiarazione di non apportare novazione, stabiliscono d'accordo il seguente programma di esecuzione di opere per parte dell'Amministrazione militare:

1° Avvenuta la consegna dell'appozzamento di cui al n. 3 dell'art. 2, e sistemata la relativa viabilità, compresa quella occorrente per il raccordo ferroviario, sarà effettuato il trasferimento e la sistemazione del nuovo poligono ferroviari;

2° Entro un anno dalla consegna dell'isolato, di cui al n. 2 del citato articolo, sarà iniziata la costruzione di una caserma, e non appena questa sarà ultimata, sarà senza interruzione iniziata e costruita la seconda di esse. L'ultimazione delle due caserme dovrà, comunque, avvenire entro il 31 dicembre 1922;

3° Gli edifici degli Istituti militari alla barriera di Francia, previsti dalla convenzione del 1904, dovranno essere ultimati al 31 dicembre 1920 per quanto riguarda l'accademia militare, ed al 31 dicembre 1921 per quanto concerne la scuola d'applicazione di artiglieria e genio;

4° Gli edifici per la farmacia centrale militare dovranno essere ultimati ed occupati per il 31 dicembre 1922.

## Art. 6.

Sino a che non saranno regolarmente avviati i lavori relativi agli Istituti, l'Amministrazione militare corrisponderà a quella comunale l'indennità annua di L. 1297,50, come già corrisposta dai precedenti proprietari della cascina San Paolo alla barriera di Francia.

Entro tre mesi dalla esecuzione della presente convenzione, l'Amministrazione militare consegnerà al Comune la parte della spianata d'artiglieria, di cui al n. 6 dell'art. 1 della convenzione 14 novembre 1904, limitata ad est dal protendimento di via Mercantini, a sud dal corso Oporto, ad ovest dal corso Siccardi ed a nord da una linea parallela alla via Ottavio Revel distante 3 metri a giorno dalla tettoia cavallerizza, e la residua parte sarà consegnata al Comune non appena sarà costruita la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, iniziando lo sgombrò non più tardi del 1° gennaio 1922, che però dovrà essere compiuto entro il 30 giugno stesso anno.

## Art. 7.

Le proprietà demaniali che verranno a costituirsi negli appozzamenti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2 sono per patto espresso liberamente a perpetuo dal pagamento di qualsiasi canone per la immissione

delle acque bianche e di quelle nere nelle fognature e negli acquedotti sotterranei municipali.

#### Art. 8.

La consegna al Comune degli immobili demaniali di cui all'articolo 1 sarà fatta alle date seguenti:

1. Il poligono zappatori, di cui alla lettera c), entro tre mesi dalla data di esecutorietà della convenzione;

2. Il reliquato ex officio arredi militari, entro sei mesi dalla data di esecutorietà suddetta;

3. Il poligono ferroviario della Crocetta, entro un anno dalla esecuita viabilità ed attraversamento del corso Lepanto per il raccordo colle ferrovie dello Stato, e dalla consegna delle aere destinate al nuovo poligono;

4. L'immobile della farmacia centrale sarà consegnato pel 31 dicembre 1922.

Sino a che non saranno costruite ed occupate le nuove caserme, le truppe alpine continueranno ad occupare la caserma comunale del Rubato.

La consegna dal Comune all'Amministrazione militare delle aree di cui all'art. 2 dovrà effettuarsi entro tre mesi dalla domanda di consegna da parte dell'Amministrazione militare.

#### Art. 9.

Gli immobili demaniali sono ceduti nelle condizioni in cui si trovano e come sono posseduti dallo Stato con tutte le servitù attive e passive, ma libere da ogni peso ed ipoteca, e con garanzia per l'evizione, verificandosi la quale, se sarà totale, il compenso spettante all'acquirente sarà pari alla somma per la quale l'immobile venne computato; e se l'evizione sarà parziale il compenso spettante all'acquirente sarà limitato al solo rimborso di una quota di prezzo proporzionale in base alla superficie della parte evitta.

Non sono compresi nella cessione gli oggetti di arredamento, gli impianti ed apparecchi di cucina, di riscaldamento, d'illuminazione, i macchinari e trasmissioni di qualunque specie, il recinto, i binari, le tettoie ed il materiale di istruzione del poligono della Crocetta, ed in generale tutto quanto di materiale ed oggetti che l'Amministrazione militare ritenesse di utile impiego nelle nuove costruzioni.

Sono pure escluse dalla cessione le dotazioni d'acqua potabile derivanti dalla concessione accordata dalla legge 12 giugno 1857, n. 2309.

#### Art. 10.

Ad eguali condizioni e con le eguali garanzie di cui all'articolo precedente, sono cedute dal Comune le aree di cui all'art. 2 coi rispettivi fabbricati, diritti d'acqua di irrigazione, passaggi e servitù attive e diritti come posseduti dal Comune. Le parti contraenti si obbligano di dimostrare la proprietà e la libertà degli immobili venduti, con documenti che dovranno essere riconosciuti attendibili dalle rispettive avvocature.

#### Art. 11.

Il Comune provvederà a sue cure e spese alla apertura e sistemazione in modo definitivo delle vie e dei corsi portati dal piano edilizio ed alla costruzione delle fognature stradali bianche e nere, per modo che la viabilità ed il funzionamento dei canali e delle fogne, all'atto in cui gli edifici saranno occupati, anche parzialmente, possa aver luogo regolarmente.

In modo particolare si conviene che il Comune provvederà a sue cure e spese alla formazione di quella parte del corso lungo la sede ferroviaria, tra la via Filadelfia ed il corso Lepanto, che risulterà necessaria per intanto alla sede del binario di raccordo del poligono ferroviario col parco a notte del corso Lepanto, e provvederà immediatamente alla formazione della luce di cavalcavia necessaria attraverso alla rampa del corso Lepanto per il passaggio del binario stesso.

Nella spesa di quest'ultima opera l'Amministrazione militare

concorrerà per la somma fissa ed invariabile di L. 7500 da pagarsi a manufatto compiuto e collaudato.

Inoltre l'Amministrazione militare concede al Comune l'uso gratuito del binario militare per eventuali raccordi che il Comune stesso credesse esercitare in proprio o concedere, a sua volta, a privati utenti per industrie o depositi commerciali della regione.

Verificandosi tale eventualità, resta inteso che il binario resterà sempre di proprietà dell'Amministrazione militare, la quale, oltre alla esclusività di esercizio in caso di mobilitazioni, avrà sempre la precedenza dell'uso sugli altri utenti.

Le spese di mantenimento e di rinnovazione saranno ripartite fra l'Amministrazione militare e quella comunale in proporzione dello sviluppo dei binari usufruiti cumulativamente e dell'intensità dei rispettivi traffici.

#### Art. 12.

Il nuovo poligono ferroviario dovendo essere collegato, con binario da costruirsi a spese dell'Amministrazione militare, alle ferrovie dello Stato, il Comune fin d'ora si obbliga di concedere in servizio al poligono stesso la occupazione permanente del suolo pubblico che eventualmente fosse all'uso occorrente, senza pretendere il canone di occupazione e di maggior manutenzione del suolo stesso.

#### Art. 13.

Le opere conseguenti della presente convenzione sono state dichiarate di pubblica utilità con R. decreto in data 11 dicembre 1913, n. 1414, pubblicato al n. 7 del 10 gennaio 1914 della *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Per le espropriazioni all'uso occorrenti il Comune provvederà, restando stabilito che le relative indennità e tutte le spese riferibili a tali espropriazioni, saranno a completo ed esclusivo carico del Comune. Le varianti poi, che occorresse apportare al piano edilizio in dipendenza delle opere militari previste nella presente convenzione, saranno di volta in volta approvate con R. decreto, previa la procedura stabilita dalla legge 45 giugno 1865, n. 2359, e con l'applicazione della legge 5 aprile 1908, n. 141, per quanto riguarda il contributo dei proprietari.

#### Art. 14.

Le Amministrazioni interessate rinunziano reciprocamente alla iscrizione delle ipoteche legali che potrebbero derivare dalla presente convenzione, dispensando fin da ora il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità.

#### Art. 15.

Le contestazioni di qualsiasi natura, che sorgessero nell'esecuzione della convenzione, saranno deferite al giudizio di tre arbitri amichevoli compositi, di cui uno sarà nominato dall'Amministrazione militare, l'altro dal Municipio, ed il terzo di comune accordo dalle parti contraenti, ed, in difetto, dal presidente della Corte di cassazione di Torino. La sentenza arbitrale non sarà soggetta né ad appello, né a ricorso per cassazione, ai quali mezzi le parti espressamente rinunziano.

#### Art. 16.

La presente convenzione e le altre che intervenissero tra l'Amministrazione militare ed il municipio di Torino in dipendenza di essa, saranno registrate col diritto fisso di L. 1,20, e trascritte con la tassa fissa di L. 2.

Le tasse di bollo e di segreteria saranno suddivise in parti eguali fra le Amministrazioni interessate; le altre spese saranno a carico del comune di Torino.

#### Art. 17.

Il presente schema di convenzione, mentre obbliga il comune di Torino, appena sarà stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione sanzionata dall'autorità tutoria, obbligherà l'Ammi-

nistrazione dello Stato soltanto dopo che avrà riportata la sanzione legislativa.

Il sindaco  
Teofilo Rossi.

Il colonnello direttore  
Carlo Arbarello.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:  
Il ministro della guerra:  
ZUPELLL

Il numero 911 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**  
Luogotenente Generale di Sua Maestà

**VITTORIO EMANUELE III**  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;  
Vista la legge 16 luglio 1914 n. 665;  
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la agricoltura, industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

È prorogato fino al 30 giugno 1918 il termine stabilito nell'art. 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Le spese per la ricerca e la elevazione meccanica di acque ad uso potabile faranno carico al capitolo 197 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1914-915 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Le somme non impegnate in un esercizio saranno riportate in aumento dello stanziamento dell'esercizio successivo.

Le spese per la ricerca e la elevazione di acque sotterranee ad uso di abbeveraggio del bestiame o di irrigazione e per gli impianti accessori saranno imputate al capitolo 186 dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1914-915 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

**Art. 2.**

Il primo comma dell'art. 17 della legge 16 luglio 1914, n. 665, è applicabile alle spese per missioni, compensi e altre di qualsiasi specie occorrenti per la istruttoria delle domande e per la concessione e somministrazione dei mutui di favore, prescritti dagli articoli 8, 9 e 10 della legge medesima e al concorso dello Stato nella spesa per la perforazione dei pozzi intrapresa da parte di privati nel termine indicato dall'art. 25 della legge stessa.

**Art. 3.**

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 24 giugno 1915.

**TOMASO DI SAVOIA.**

**SALANDRA — CAVASOLA — CARCANO.**

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Il numero 865 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**  
Luogotenente Generale di Sua Maestà

**VITTORIO EMANUELE III**  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la opportunità, nelle attuali condizioni dei mercati monetari, di emettere titoli speciali di credito collocabili all'estero per soddisfare a bisogni del tesoro e della economia nazionale, anche in relazione all'andamento dei cambi coll'estero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

È data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni speciali del tesoro, con scadenza da tre a dodici mesi, da collocarsi fuori d'Italia in valuta estera, per provvedere ai bisogni dello Stato segnatamente fuori del Regno.

**Art. 2.**

Il collocamento di questi buoni si effettua sotto forma di sconto, al saggio fissato di volta in volta dal ministro del tesoro.

**Art. 3.**

L'emissione e il pagamento dei buoni speciali sono operazioni finanziarie che formano materia del servizio del portafoglio dello Stato.

**Art. 4.**

I detti buoni possono essere al portatore o al nome, e in questo caso sono trasmissibili per semplice girata.

Essi sono esenti da qualsiasi imposta e tassa italiana presente e futura.

Art. 5.

I titoli relativi portano il timbro a secco del Ministero del tesoro e lo firma del direttore generale del tesoro e del contabile del portafoglio.

Art. 6.

Con Nostri decreti, su proposta del ministro del tesoro, sarà provveduto alla approvazione dei tagli dei buoni, della loro forma, dei modelli, delle leggende e dei segni distintivi caratteristici e a quanto altro occorre per la esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Nel bilancio della spesa del ministero del tesoro sarà istituito un capitolo per lo stanziamento delle somme corrispondenti agli interessi da pagarsi sotto forma di sconto e alle spese di allestimento, negoziazione ed altre accessorie.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — DANEQ.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

*Il numero 904 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA  
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con leggi successive;

Considerata la necessità di aumentare, in vista dei cresciuti bisogni dell'arma, in vista della presente situazione internazionale, i quadri degli ufficiali dei carabinieri Reali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella organica n. III, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, sono aumentati:

- 11 tenenti colonnelli;
- 11 maggiori.

Art. 2.

Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 38 maggiori dell'arma dei carabinieri Reali, i quali dovranno rientrare nei quadri entro il 31 dicembre 1916.

Art. 3.

Agli ufficiali, i quali, per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o che, trovandosi in aspettativa, non possono essere compresi nelle promozioni ad anzianità derivanti dagli aumenti d'organico e dai collocamenti fuori quadro di cui all'art. 1, sarà poi, qualora conseguano la dichiarazione di idoneità, e salvo sempre il disposto dell'art. 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, attribuita la sede di anzianità che loro sarebbe spettata, se gli accennati aumenti di organico e collocamenti fuori quadro non avessero avuto luogo.

Art. 4.

Fermo restando il disposto del R. decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'applicazione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 608, si provvederà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto della disposizione di cui agli articoli 1 e 2, i diritti degli ufficiali che conseguiranno, con ritardo, il titolo per l'avanzamento a scelta.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 15 giugno 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — ZOPPELLI.

Visto, *il guardasigilli*: ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

### N. 894

Regio Decreto 20 maggio 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il patronato per gli Asili infantili nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

### N. 896

Regio Decreto 20 maggio 1915, col quale, sulla proposta dei ministri d'agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia e dei culti, è istituito un Collegio di proibivri per le industrie alimentari con sede in Alessandria e con giurisdizione su tutto il territorio della Provincia stessa.

Il Collegio suddetto sarà composto di 100 proibivri, dei quali dieci industriali e dieci operai.

R. ESERCITO ITALIANO

## COMANDO SUPREMO

Noi Luigi Cadorna, capo di stato maggiore dell'esercito;

Ricevuti i pieni poteri da S. M. il Re, comandante supremo dell'esercito;

### Ordiniamo:

A decorrere dal 1° luglio p. v. chiunque, non appartenente all'esercito o all'armata, per qualsiasi motivo accederà in uno dei comuni delle provincie di Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Venezia, Treviso, Padova, Mantova, Ferrara, Bologna, Ravenna e Forlì o nei Comuni costieri e nelle isole dell'Adriatico dichiarati in istato di guerra con RR. decreti del 22 e 25 maggio decorso, dovrà presentarsi immediatamente:

a) al comando militare della stazione ferroviaria, se provenga per strada ferrata;

b) ai comandi militari di tappa dove siano istituiti, all'ufficio di pubblica sicurezza nei luoghi ove tale ufficio esista, al comando della stazione dei carabinieri reali o, in mancanza, al sindaco, quando provenga per via ordinaria.

Le suddette autorità potranno rilasciare un permesso di soggiorno o di transito con l'indicazione delle generalità e dei connotati del titolare, valevole non oltre un mese, solamente quando questi provi con documenti o con serie referenze di avere ragioni d'industria, di commercio, di professione o di lavoro o di gravi interessi o contingenze familiari per soggiornare nel Comune ove si è diretto. Il detto permesso potrà anche essere rilasciato dai funzionari di pubblica sicurezza incaricati del servizio di vigilanza sui treni in corsa, durante il viaggio.

Il permesso di soggiorno o di transito non sarà necessario:

a) per coloro che siano già muniti di altro speciale permesso delle autorità militari con l'indicazione delle generalità e dei connotati;

b) per i funzionari civili che accedano nei detti Comuni per ragioni di servizio e che siano muniti di documenti atti a stabilire la loro identità ed i motivi di servizio che hanno determinato il viaggio;

c) per coloro che provino di rientrare nel Comune di loro residenza.

Tutti coloro che non si troveranno nelle su espresse condizioni saranno senz'altro rimandati al luogo di provenienza. All'uopo le

suddette autorità li faranno munire dalla competente autorità di pubblica sicurezza di foglio di via obbligatorio.

La presente ordinanza è applicabile anche per coloro che si trasferiscono da un Comune all'altro delle Provincie suddette.

Coloro che, al giorno in cui andrà in vigore la presente ordinanza, si troveranno di passaggio in uno dei Comuni suddetti, dovranno subito - e mai oltre le 24 ore - presentarsi alle autorità suddette, che provvederanno nelle forme già stabilite al loro allontanamento, qualora essi non si trovassero nelle condizioni richieste per ottenere il permesso di soggiorno o di transito.

Le autorità militari territoriali potranno sospendere la disposizione della presente ordinanza per i soli giorni di fiera o di mercato, limitando la zona dei Comuni nell'ambito della quale rimarrà libera la circolazione per coloro che accedono al Comune ove la fiera od il mercato abbia luogo, oppure rientrano nel Comune di loro residenza, alla chiusura della fiera o del mercato.

Le autorità militari hanno facoltà in ogni caso di allontanare dalla zona di guerra anche coloro che vi risiedono o che comunque abbiano ottenuto il permesso di intrattenersi.

Saranno puniti con l'ammonda da L. 10 a L. 100 o con l'arresto fino a 10 giorni coloro che non avranno adempiuto all'obbligo di presentazione e l'arresto potrà estendersi sino ad un mese e l'ammonda fino a L. 300 per coloro che, non presentandosi, abbiano fatto uso di automobili o motociclette.

Coloro che all'atto della presentazione esibiranno documenti falsi od offriranno referenze risultate inesatte, saranno deferiti al tribunale di guerra e puniti col carcere militare, oltre le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

Nelle piazze marittime saranno osservate quelle disposizioni che dai comandi navali, secondo la loro competenza, saranno impartite. Dal quartiere generale, il 17 giugno 1915.

Il capo di stato maggiore dell'esercito  
L. CADORNA.

(Timbro dell'Ufficio che rilascia il permesso)

|  |               |   |
|--|---------------|---|
| Connotati  | di (o fu)     | e di (o fu)   |
| Statura  | nato a        | (prov. di )   |
| Corporatura                                      | il            | dimorante a (prov.  |
| Colorito   | di            | ) di professione  |
| Viso   |               | è autorizzato   |
| Capelli  |               | a soggiornare nel comune di   |
| Occhi  | { colore      | (prov. di ) transitando per   |
|  | { dimensioni  | per il seguente motivo.   |
| Baffi  |               |   |
| Barba  |               |   |
| Foggia di vestire                                |               | Il presente vale sino alla mezzanotte   |
| Segni particolari                                | del           | e deve esibirsi ad ogni   |
| Persone che accompagnano il titolare (familiari) |               | richiesta delle autorità militari, dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza |
|  |               | o di forza pubblica.  |
|  | Rilasciato il | 191   |
|  |               | II  |

(Bollo d'ufficio)

## MINISTERO DELL'INTERNO

Con R. decreto del 18 aprile 1915 :

Il cav. avv. Carlo Galardi è stato nominato membro della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Firenze.

Con R. decreto del 25 aprile 1915 :

I signori cav. ing. Ubaldo Lanari, dott. Pietro Feloni e cav. uff. dott. Ignazio Carriero sono stati nominati rispettivamente membri della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Ancona, Sondrio e Lecce.

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Disposizioni nel personale dipendente :

#### UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

##### Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 20 maggio 1915 :

Croce cav. Giovanni, maggiore generale a disposizione, a senso dell'art. 1 del R. decreto 7 febbraio 1915, n. 113, collocato a disposizione del Ministero affari esteri.

Prata cav. Adriano, colonnello fanteria, incaricato di funzioni analoghe a quelle di comandante di brigata di fanteria, promosso maggiore generale e collocato a disposizione a senso dell'articolo 1 del R. decreto 7 febbraio 1915, n. 113.

De Rossi cav. Eugenio, id. comandante 12 bersaglieri, id. id. e nominato comandante brigata Cagliari.

Con decreto Luogotenenziale del 1° giugno 1915 :

Scrivanze cav. Giovanni, tenente generale comandante divisione militare di Padova — Pirozzi cav. Nicola id. id. 1<sup>a</sup> divisione cavalleria (Friuli), collocati in disponibilità dal 1° giugno 1915.

Mossolin cav. Evaristo, maggiore generale comandante 5<sup>a</sup> brigata cavalleria, esonerato da tale comando e nominato comandante della 1<sup>a</sup> divisione cavalleria (Friuli).

Montuori cav. Luca, id. id. della scuola di guerra, id. id. ed incaricato del comando della divisione militare di Padova.

Chionetti cav. Oreste, colonnello incaricato di funzioni analoghe a quelle di comandante di brigata di cavalleria, promosso maggiore generale e nominato comandante della 5<sup>a</sup> brigata di cavalleria.

#### Arma di fanteria.

Con decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915 :

Ripari cav. Arnaldo, tenente colonnello a disposizione Ministero finanze, cessa di essere a disposizione dell'anzidetto Ministero De Lama nobile cav. Mario, id. id. per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 23 marzo 1915.

Degli Oddi conte e patrizio di Perugia Giovanni Battista, primo capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Betti Antonio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, a sua domanda.

Marchegiano Alfredo, tenente carabinieri Reali, trasferito nell'arma di fanteria.

Call Giuseppe, id. id. per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 1° maggio 1915.

Gambassi Emilio, id., a disposizione Ministero colonie, cessa di essere a disposizione dell'anzidetto Ministero dal 23 maggio 1915.

Tasciotti Quinto, sottotenente in aspettativa per infermità tempo-

raanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 29 marzo 1915.

I seguenti tenenti colonnelli nell'arma di fanteria, in aspettativa speciale, sono richiamati in servizio effettivo nell'arma stessa dal 23 maggio 1915 :

Maccari cav. Luigi — Bernardini cav. Silvio.  
Giglio cav. Enrico — Tosatto cav. Silvio — Boccassini cav. Sabino — Chiaussa cav. Ettore.

I seguenti ufficiali nell'arma di fanteria, in aspettativa per motivi speciali, sono richiamati in servizio effettivo nell'arma stessa dal 23 maggio 1915 :

Barone Orazio, primo capitano — Martinelli Vito, tenente.

I seguenti ufficiali nell'arma di fanteria, in aspettativa per sospensione dall'impiego, sono richiamati in servizio effettivo nell'arma stessa dal 23 maggio 1915 :

Emanuele Attilio, primo capitano — Disperati Luigi, id. — Carnevale Alfredo, id. — Gabrielli Giuseppe, id. — Celli Luigi, id. — Del Palo Ottorino, id. — Manasse Amedeo, capitano — Rizza Umberto, tenente — Traversi Giacomo, id. — Ghilardi Carlo, sottotenente.

I seguenti sottufficiali allievi del corpo speciale presso la scuola militare e gli allievi del 2° anno di corso della scuola stessa sono nominati al grado di sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma di fanteria :

Ruiz de Ballestreros Giuseppe — Chiusi Carlo — D'Amico Augusto — De Renzi Edmondo — Fontanesi Gioacchino — Faldella Emilio — Slaviero Mario — De Maestri Francesco — Cavallaro Umberto — Besozzi Carlo — Pucci delle Stelle Mario — Vacchelli Carlo — Comito Filiberto — De Nicola Pasquale — Grandis Italo — Paoletti Manlio — Corbellini Italo — Rencio Ulderico — Zorzoli Giuseppe — Anderloni Virginio — Ricci Menichetti Ferdinando — Rossetti Giuseppe — Placitelli Guglielmo — Marca Carlo — Inguaggiato Rodolfo — Carnevale Ottavio — Fioravanti Luigi — Pessano Renato — Romanelli Edoardo — Calderari Umberto — Orlandi Armando — Siliprandi Ugo — Salvi Giuseppe — Presti Antonino — Castellani Luigi — Buscarolli Alessandro — Orecchio Giuseppe — Botto Luigi — Simeoni Guglielmo — Ferroni Vincenzo — Parisi Goffredo — Negroni Giorgio — Tocco Giovanni — Fantini Fiorenzo — Capigatti Giuseppe — Goutier Alder — Mazzelli Ettore — Amadei Amedeo — Marletta Silvestro.

Osti Alberto — Adabbo Michele — Francese Francescopaolo — Cavalieri Natale — Campanino Francesco — Vece Lorenzo — Manfredi Luigi — Piccato Antonio — Crocchini Carlo — Bernardinis Armando — Merlo Alberto — Azzariti Calisto — Tamone Giuseppe — Pascale Andrea — Delavigne Gastone — Di Rocco Panfilo — Franceschi Giovannangelo — Leonardi Alberto — Gentilioni Isidoro — Maueri Angelo — Levi Mario — Catozzo Mario — Bufi Giuseppe — Massetti Ugo — Rizzolli Giuseppe — Valensise Giuseppe — Cujuli Vincenzo — Grippiolo Lino — Majani Giacomo — Carpon Piero — Bosia Giuseppe — Messeri Giuseppe — Pirri Agostino — Giurati Camillo — Costamagna Camillo — Berionni Idumeo — Salvi Giulio Cesare — Gatti Alessandro — Brigidi Dino — Castrati Alberto — Benedetti Giovanni — Bertoni Guido — Beltrami Giovanni — Gianfranceschi Ugo — Tobia Alberto — Sessi Pellegrino — Lorusso Domenico — Calasciotta Arturo.

Luchetti Amato — Caroncini Odoardo — Vitelli Ernesto — Carella Vincenzo — Pegoraro Cesio — Trucco Lorenzo — Grassi Augusto — Barone Gabriele — Maggio Paoluccio — Masazza Pietro — Monterpi Pietro — Vannini Angelo — Falchi Umberto — Bocculari Mario — Candeloro Alfredo — Leggio Felice — Reggiani Renzo — Belloli Luigi — Ferri Gaetano — Simonelli Amedeo — Marras Virgilio — Duca Giovanni — Allinei Angelo — Maggi Giovannantonio — Pacchiarotti Emilio — Poli Giuseppe — Ferraro Ugo — Susini Michelangelo — Lerdà Felice —

De Petro Albino — Paloschi Ettore — Magri Amedeo — Pellicchia Silvio — Corso Michele — Masciardi Camillo — Baldarelli Orlando — Monza Alberto — Fontana Mario — Bruttini Alessandro — Gamba Carlo — Celotti Riccardo — Gioeca Armando — Cipolloni Mariano — Capolino Emilio — Fois Enrico — Raspo Cesare.

Guidi Annibale — De Luigi Dalio — Vizzano Attilio — Forte Nicola — Luginiani Luigi — La Greca Francesco — Dardanelli Pietro — Corner Francesco — Giona Tommaso — Zongaro Umberto — Alciati Lorenzo — Borla Vittorio — Mazzotti Arrigo — Paesani Angelo — Caligiuri Matteo — Venier Aldo — Astuti Arturo — Nicolay Guido — Lisdoro Ezio — Sacco Gregorio — Margheri Massimo — Bassaro Eugenio — Albino Ugo — Ferraria Silvio — Macchi Severino — Finocchiaro Mauro — Conti Gino — Zedda Carlo — Buy Carlo — Zuliani Siro — D'Erasmo Rinaldo — Redanò Filippo — Ghidella Domenico — Costa Giuseppe — Sacchi Mario di Osvaldo — Martini Carlo — Colucci Antonio — Madonna Mario — Bedetti Giuseppe — Ravagli Arnaldo — Ronchi Luigi — Coppolino Francesco — Amoretti Tullio — Rocca Carlo — Villani Gaetano — Sasso Vincenzo.

Passaro Alberto — D'Aloja Eraldo — Finelli Ruggero — De Cesare Renato — Rannucci Mario — Barbero Ugo — Cenci Aldo — Scolari Luigi — Mele Renato — Molteni Emilio — Frangipane Gio. Batta — Parodo Antonio — Margiotta Roberto — Morandi Giuseppe — Furlò Giuseppe — Di Silvestro Enrico — Pannelli Paolo — Pietro Achille — Barbieri Arturo — Arnone Arturo — Zanetti Umberto — Rosso Domenico — Cavadini Francesco — Duca Fulvio — Ghersi Giovanni — Salemmo Mario — Giaobino Oreste — Bertarelli Luigi — Palazzi Filippo — Barone Conetto — Bernardini Gino — Ippolito Giuseppe — Preda Pietro — Mensi Giuseppe — Notari Mario — Bolloni Michele — Cusinano Ottorino — Giorgetti Lucio — Cocoferris Fausto — Cavallini Carlo — Corti Stefanino — Amerano Enrico — Brancucci Angelo — Ricca Severino — Allegretti Manlio — Bonansea Mario — Sacchi Mario — Bernardini Mario — Puteletti Luigi — Tobaldi Emilio — Righetti Luigi — Longhi Giuseppe — Pirrone Innocenzo.

Falletti Riccardo — Sacchi Gino — Cimmino Vittorio — Fincati Roberto — Messori Luigi — Tapparini Ugo — Prina Carlo — Boschetti Guido — Reggiani Francesco — Pece Gaetano — Invia Giorgio — Palmegiano Salvatore — Visetti Mario — Cabibbo Renato — De Vera D'Aragona Guido — Cornelli Gustavo — Cappabianca Gino — Vizzano Arturo — Epifani Ernesto — Minuttillo Arrigo — Petroni Paolo — Messina Vincenzo — Entrazzi Carlo — Bollo Ettore — Rosica Alberto — Ramondini Alfredo — Pazzi Pio — Bollati Vittorio — Alessandrini Vincenzo — Scozza Vincenzo — Faraone Francesco — Mauro Felice — Beatti Aldo — Nigra Alfredo — Cotta Ramusino Francesco — Bartolini Giuseppe — Mattioli Cesare — Repetti Giovanni — Gatti Alfredo — Disperati Guido — Bellizzi Michele — Zingales Santi — Pandolfo Michelangelo — Sorrentino Paolo — Curgiolu Enrico — Stancampiano Benedetto — Scavone Benedetto — D'Atri Ugo — Ricci Curbastro Giovanni — Minnici Francesco — Vertina Carlo — Abate Carmelo — Fiore Domenico — Piergiovanni Giuseppe — Lalomia Giuseppe — Aequa Antonio — Siani Elio — Bellacera Sebastiano — Volanti Marcello — Cozzò Andrea — De Rosa Oronzo — Bonichi Renato — Signorini Paolo — Verona Mario — Masci Filippo — Secco D'Aragona Andrea — Carasson Silvio — Panunzio Antonio — Tabacco Vincenzo — Lusetti Domenico — Montalvo Arangelo — Nafoli Michele — Busardò Vincenzo — Corradi Guido — Calabrese Beniamino — Formigli Aroldo — Pezzino Vincenzo — Forzano Federico — Panciera di Zoppola Federico — Mirto Giuseppe — Iacono Michele — Cavaliere Giuseppe — Gastaldi Marco — Ghinozzi Vasco — Corrado Luigi — Caracciolo Cesare

— Panico Guido — Candidi Giacinto — Farina Guido — Ruggieri Giuseppe — Nebbia Michele — Barba Edoardo — Ravaccia Teobaldo — Dragoni Giuseppe — Zanelli Gustavo — Ceresa Mario — Curcio Sebastiano — Olagnero Filippo — Mezzo Ivo — Carlei Ugo — Colombi Edoardo — Visconti Giulio — Cauvin Ernesto — Aneschi Aldo — Alfieri Giuseppe — Marzocchi Armando — Andreoli Lauro — Canessa Antonio — Natoli Mariano — Calderani Dante — De Sanctis Ernesto — Prezioso Arcangelo.

Barucio Alberto — Tagliaferro Mario — Spadaro Luigi — Scuderi Antonio — Xella Francesco — Micheli Moderato — Simonetti Carlo — Galli Cesare — Prateselli Carlo — Samarelli Francesco Carolei Antonio — Morici Giuseppe — Rosa Lorenzo — Zappalà Gaetano — Alfieri Silvio — Giannitrapani Annibale — Cesano Giulio — Polito Francesco — Gabbato Gino — Politi Alceo — Pecci Leandro — Gifuni Nicola — Stalano Valentino — Colivicchi Filippo — Caruso Vincenzo — Alprandi Emilio — Mariano Giuseppe — Lanza Mario — Appiano Rodolfo — D'Argenzio Mario — Magnante Giacinto — Mancini Giuseppe — Renaldi Mario — D'Anna Sebastiano — Greco Fausto — Di Capua Aniello — Coppetti Fernando — Pansini Giuseppe — Fici Mario — Destino Antonio — Pansini Edmondo — Sulis Giovanni — Iodice Marino — Carbutti Giuseppe.

#### Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 16 maggio 1915:

Reynaud cav. Alberto, tenente colonnello, incaricato temporaneamente di funzioni analoghe a quelle di comandante di reggimento a senso dell'art. 4 del R. decreto 7 febbraio 1914, n. 113.

Con decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915:

De Vera D'Aragona principe di Colubiano duca di Alivito cav. Raniero, tenente colonnello in aspettativa speciale, richiamato in servizio effettivo dal 23 maggio 1915.

I seguenti sottufficiali dell'arma di cavalleria allievi del 2º corso speciale presso la scuola militare ed i sottointestati allievi del 2º corso della scuola stessa, sono nominati sottotenenti nell'arma di cavalleria:

Mitrano Gino — Odetti di Marecengo Paolo — Ugurgieri Curcio — Rignon Paolo — Nucci Rodolfo — Fontana Pietro — Gianfrotta Francesco — Guzzinati Alberto — Felletti di Villafalletto Ermanno — Ubertis Bernardo — Dainotti Emilio — Morelli di Popolo Augusto — Spilimbergo Valfranco — Falzoni Bajard — Morone Luigi — De Sivo Giulio — Mottoso Paolo — Camicià Pasquale — Zavattari Edmondo — Guerrieri Camillo — Sequi Luigi — Anguissola Scotti Francesco — Castagna Luigi — Grignolo Mario — Del Vita Renato — Fazio Riccardo — Bolla Rinaldo — Moro Alberto — Zoppi Mario — Benedetti Giorgio.

Cerio Giuseppe — Bobbio Costantino — Cosentino Renato — Graziosi Carlo — Grassi Mario — Emiliani Rinaldo — Corsi Torelli Carlo — Anderlini Ferdinando — Simonelli Vittorio — Giusteschi Gino — Bianchetti Cesare — Lavagna Sinibaldi — Ponti Arnaldo — Girioldi di Monastero Luigi — Volpicella Raffaele — Poschi Meuron Lodovico — Bianco Enrico — D'Afflitto Ferdinando — Tonoli Ettore — Telesio Vincenzo — Cecero Guido — Visconti Uberto — Serra Giuseppe — Moscati Oscar — Vagliasindi Daniele — Contursi Gaetano.

#### Arma di artiglieria.

Con decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915:

Taddei Alfredo, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio effettivo dal 23 maggio 1915. Magaldi Gherardo, tenente id. id. id. id. dal 23 maggio 1915. Vialardi Riccardo, id. id. id. id. id. dal 23 maggio 1915.

I seguenti allievi del 3º corso dell'accademia militare sono nominati sottotenenti nell'arma di artiglieria:

Alati Aristide — Altavilla Enrico — Amico Alessandro — Ballanti Livio — Barriera Giuseppe — Bedogni Ugo — Belardini Roberto — Bellini Umberto — Beraudo di Palormo Carlo — Biagi Dario — Biocca Alfredo — Bissuola Livio — Boccia Gino — Bonelli Aldo — Borasi Angelo — Borgo Pietro — Borla Antonio — Bruno Francesco — Carboni Ugo — Carpi Adone — Catanzaro Giuseppe — Cavalli Paolo — Chieffì Menotti — Comerio Mario — D'Alessio Francesco — De Leo Rosario — D'Elia Vittorio — Del monte Aldo — De Luca Ugo — Di Lorenzo Carlo — Di Nardo Emilio — Drommi Ernesto — Falcone Bruto — Fano Mario — Fattobene Tito — Fedè Carlo — Ferrari Giovanni — Fjora Gioacchino — Fiore Rinaldo — Freyrie Gian Giacomo — Fusco Nicola — Gaidano Giovanni — Galizzi Carlo — Gay Pietro — Gay Paolo — Gentile Mario — Gerleri Umberto — Gherlone Mario — Giaccone Guglielmo — Giglioli Mario — Giorelli Clemente — Girola Enrico — Guadagni Ercole — Jappelli Pasquale — Incaisa di Camerana Giulio — Lotito Leonardo — Luisiano Alessandro — Maffei Ernesto — Manfredi Giacomo.

Mangione Domenico — Manio Antonio — Marchi Guido — Marioni Giovanni — Melita Giuseppe — Migloranzi Alberto — Molinari Giuseppe — Moneta Florestano — Montanari Montanino — Moroni Giulio — Mosso Eleuterio — Novelli Ivan — Onorati Mario — Orsano Enrico — Orsi Gustavo — Pacetti Ettore — Piacenza Guido — Pirani Luigi — Pollastrini Remo — Porcelli Vittorio — Quinzio Antonio — Rittatore Bartolomeo — Rocca Agostino — Roda Alberto — Rondani Camillo — Rossi Augusto — Rossi Ezio — Rossi Giovanni — Rotigliano Francesco — Salvi Pier Battista — Simoncelli Vito — Simone Beniamino — Sorrentino Giuseppe — Stigliani Marcello — Tessore Luigi — Tirindelli Achille — Tombolan-Fava Ottorino — Turletti Giorgio — Turrici Vittorio Emanuele — Turrisi Antonio — Urbinati Angelo — Vargas Gaetano — Verney Aldo — Veronesi Galeazzo — Vialardi Di Sandigliano Carlo — Vignolo Fulvio.

I seguenti allievi del 2° corso dell'Accademia militare sono nominati sottotenenti dell'arma di artiglieria:  
 Abbate Marcello — Almici Ugo — Amico Bernardo — Amoruso Renato — Argan Carlo — Argan Giovenale — Audiberti Giuseppe — Balauzino Guido — Baldetti Ascanio — Balzano Salvatore — Baricello Manlio — Battista Giuseppe — Beia Felice — Bellini Eugenio — Berlese Sergio — Betti Carlo — Biffi Giuseppe — Biselli Mario — Bonsombiante Francesco — Bonsetti Ennio — Brunelli Mario — Carlesi Enrico — Carrelli Luigi — Caroli Gastano — Carozzo Giulio — Caselotti Piero — Castel-franchi Carlo — Citanea Amedeo — Cera Riccardo — Cinalli Giuseppe — Ciocca Alfredo — Cocheri Manlio — Cocco Ortu Ettore.

Colizzi Alfredo — Colombo Giuseppe — Corso Emilio — Costa Carlo — Cotta-Ramsino Ettore — Cuccioli Luigi — Dalle Molle Giovanni Battista — De Biase Achille — De Dominicis Augusto — Del Franco Antonio — De Majo Roberto — De Medici Di Ottaviano Paolo — De Natale Giovanni — De Simone Ugo — Di Ianni Dino — Di Martino Giuseppe — Ferrara Alberto — Forte Giovanni — Forza Francesco — Fresia Nicola — Funari Rodolfo — Gaddini Dino — Galassi Ugo — Garigioli Arnaldo — Gastaldi-Milloreire Efnio — Giannuzzi Gaetano — Giordano Umberto — Guazzo Angelo — Iocca Fernando.

Izzi Annibale — Jacod Alberto — Kunzke Carlo — Lanciani Ettore — Luramanti Fausto — Malavasi Lodovico — Mantelli Mario — Martinengo Gennaro — Mazza Arnaldo — Merini Giovanni — Miranda Domenico — Mirino Giovanni — Montagna Dino — Montella Domenico — Montemagni Umberto — Monteristi Pantaleo — Nelli Alessandro — Nicolini Giovanni — Nigri Giovanni — Ottone Luigi — Pallotti Pietro — Pelà Mario — Piana Giuseppe — Pigiolo Enrico — Pirani Enzo — Pistoni Roberto — Poli Niccolò — Ponticelli Igino — Ponzio Guido — Porta Ferdinando — Rayna Edgardo — Ribella Salvatore — Robotti

Carlo — Romano Odino — Rordof Renato — Rossi Carlo — Rovelli Alessio — Ruggeri-Laderchi Cesare — Russo Salvatore — Sabatini Diego — Sarcinella Giovanni — Sicardi Giacomo — Sogaro Mario — Sordi Alfredo — Sotgini Settimo — Speszatoro Livio — Sprovieri Guglielmo — Stella Giacomo — Tasciotti Emilio — Tomassi Giuseppe — Turchetti Renato — Vagnone Umberto — Wiel Giovanni.

I seguenti sottufficiali nell'arma di artiglieria allievi del 2° corso speciale della scuola militare, sono nominati sottotenenti:  
 Mazzari Mario — Tendi Amedeo — Fiorentino Arturo — Allegri Carlo — Donati Umberto — Battaglini Dandolo — Curti Antonio — Cremonini Giuseppe — Picciurro Francesco — Piro-mallo Ciro — Lentini Michele.

#### Arma del genio.

Con decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915:

Catucci Filippo, capitano, in aspettativa per sospensione dall'im-piego, richiamato in servizio effettivo dal 23 maggio 1915.

I seguenti allievi del 3° corso dell'Accademia militare sono nominati sottotenenti nell'arma del genio:

Alonzo Eduardo — Boschi Antonio — Bossaglia Mario — Brizzi Mario — Caccia Giovanni — Caniglia Vincenzo — Cappelli Luigi — Casalegno Andrea — D'Anna Riccardo — De Gregorio Renato — Dani Candido — Gabrielli Amedeo — Luccantonio Giovanni — Mandl Joseph — Pace Ignazio — Pistoni Giulio. Ruta Michele — Spagnol Mario — Steiner Pietro — Tassini Giuseppe — Zopis Gottardo.

I seguenti allievi del 2° corso dell'Accademia militare sono nominati sottotenenti nell'arma del genio:

Amione Carlo — Angolini Cesare — Apres Francesco — Audiberti Andrea — Baruchello Gastone — Bedarida Federico — Benedetti Alfredo — Berni Gisulfo — Calamai Guido — Casini Mario — Di Amico Quirico — Del Bello Nicola — De Matteis Gennaro — Di Costanzo Costanzo — Downie Mario — Duto Umberto — Faggioni Giuseppe — Falletti Di Villafalletto Gabriele — Finzi Ruggero — Florio Umberto — Giannelli Severino — Giovanniardi Vincenzo — Giubbì Renato — Grandi Piero Grasso Augusto — Grasso Vincenzo — Greco Oscar — Griffini Lorenzo — Grillandini Ettore — Iandoli Mario — Morrone Achille — Orrechio Carlo — Pappo Leandra — Raffaelli Vittorio — Rayello Pio — Sasso Giuseppe — Spaccanella Filippo — Torelli Gianfranco — Trevisi Giovanni — Tuttobello Gino.

I seguenti sottufficiali nell'arma del genio allievi del 2° corso speciale della scuola militare, sono nominati sottotenenti nell'arma stessa:

Romanelli Arnaldo — Riccardi Ernesto — Nobili Adelindo — Calconazzo Marcello — Bernardini Remo — Di Martino Giuseppe — Caleagni Antonio.

#### Corpo aeronautico militare.

Con decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915:

I seguenti ufficiali delle armi sottotenute sono trasferiti nel corpo aeronautico militare dal 1° giugno 1915:

#### Arma d'artiglieria.

Romiche Achille, sottotenente — Gelli Attilio, id. — Ferroni Orlando, id.

#### Arma del genio.

Signorini cav. Tito, capitano — Ranza cav. Attilio, id.

I seguenti ufficiali nel corpo aeronautico militare sono trasferiti nell'arma del genio coll'attuale loro grado dal 1° giugno 1915:  
 Ferrini Rodolfo, capitano — Mina cav. Luigi, id.

#### Corpo sanitario militare.

Con decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915:

Mancini Angelantonio, capitano medico, collocato in aspettativa

per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

*Corpo veterinario militare.*

Con decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915:

Ungarelli cav. Fausto, capitano veterinario in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in effettivo servizio dal 23 maggio 1915.

Marzari Luigi, id. id. id., id. id., dal 23 maggio 1915.

**UFFICIALI IN CONGEDO.**

*Ufficiali di complemento.*

Con R. decreto del 13 maggio 1915:

È revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 22 aprile 1915 nella parte riguardante la nomina a sottotenente di complemento d'artiglieria dei sottoindicati sargenti allievi ufficiali:

Bellani Achille — Palmieri Domenico — Bussetti Umberto — Bonvicini Dante — Gabrielli Pasquale.

Con R. decreto del 20 maggio 1915:

I seguenti ufficiali di complemento, arma di fanteria e d'artiglieria, laureati in medicina e chirurgia, sono transitati, a loro domanda, nel corpo sanitario militare:

Perazzolo Silvio, tenente fanteria — Gancia Maria, id. id. — Irao Luca, id. id. — Casalichio Emilio, id. d'artiglieria.

Con decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915:

Morozzo Della Rocca Carlo, sottotenente cavalleggeri di Lucca, promosso tenente.

Savini Vittorio, id. Savoia cavalleria, id. id.

Carancini cav. Giovanni, tenente cavalleria, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Violi Angiolino, sergente allievo ufficiale 1° artiglieria montagna, nominato sottotenente di complemento nell'arma d'artiglieria.

Patrignani Amilcare, id. id. 3° fortezza, id. id. id.

I sottotenuti sargenti già allievi ufficiali sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma d'artiglieria:

Castiglia Aldo — Meola Mario.

I sargenti militari sono nominati sottotenenti di complemento per servizi tecnici d'artiglieria:

Fiaccadori Pietro — Avanzini Eligio — Gazzolo Bartolomeo — Paleari Rodolfo — Ravano Paolo — Taglietti Amedeo — Ridi Alfredo — Taormina Giuseppe — Borelli Enzo — Brunetti Camillo — Baldini Aldo.

I sargenti militari sono nominati sottotenenti di complemento del genio per servizi tecnici:

Andreacchi Carlo — Vivaldi Emilio — Soldi Maria Giacinto — Zucchini Ruggero — Danelli Francesco — Saecheri Carlo — Tedeschi Ermano — Vignoli Ettore — Maccapani Marco — Giannini Enrico — Minucciani Gino — Visocchi Alfredo.

I sargenti medici civili, non vincolati al servizio militare, sono nominati ufficiali medici di complemento col grado sottoindicato:

Col grado di maggiore medico:

Secondi Giov. Filippo — Gherardi Gastone — Monti Achille — Sala Luigi — De Francesco Giuseppe — Bezola Carlo — Cattaneo Cesare — Raffo Costantino — Bertarelli Ernesto — Villa Alfredo — Marcarini Giuseppe — Marzolo Girolamo — Penato Papiano — Chiaruttini Ettore — Ferraro Giuseppe — Capelli Lorenzo — Petrilli Raffaele — Ianigro Alfonso.

Leoncini Francesco — Pieralini Galileo — Ghilarducci Francesco — Galli Ginio — Montenovesti Vincenzo — Silvestrini Raffaele — Zeri Agnere — Corrado Gaetano — Motesuso Alfonso — Oro Mario — D'Aguzzano Antonino — Ferrara Andrea — Noera Giovanni — Philippon Luigi — Spallitta Francesco — D'Abundo

Giuseppe — Quadri Giovanni — Pavone Michele — Conti Andrea — De Cortes Antonio — Solaroli Lamberto — Regnoli Alessandro — Righetti Carlo — Masnata Giovanni — Orestano Fausto — Giannettasio Nicola — Rossi Ottorino — Mazzaro Domenico — Penno Salvatore — Caporali Raffaele.

Col grado di capitano medico:

Antonietti Francesco — Audiberti Calisto — Canepa Gio. Battista — Mantelli Candido — Negri Silvio — Rosenda Giuseppe — Turina Vittorio Alberto — Zornotti Domenico — Borgomaneri Gaetano — Gazzone Luigi — Matta Paolo — Rossi Giuseppe — Braeco Guglielmo — Romagnolo Vincenzo — Soleri Felice — Payretti Francesco — Segre Zaccaria — Dondero Antonio — De Vecchi Giuseppe — Filò-Bonazzola Alfredo — Mari Aurelio — Sabatelli Nicola — Garzaroli Giuseppe — Perego Giacomo — Masciardi Giuseppe.

Coli Gaetano — Ferrario Enos — Pasetti Filippo — Baldoni Alfredo — Dazzi Giovanni — Poli Pietro — Cordoni Antonio — Arcelaseschi Angelo — Bellotti Oreste — Chiaventone Umberto — Villa Francesco Natale — Sacerdoti Guido — Manara Giovanni — Biaggi Carlo — Villa Enrico — Aciotta Alessandro — Valerio Valerio — Poli Federico — Tani Guglielmo — Maffina Elvezio — Pezzini Carlo — Bertogalli Alberto — Casini Mario Fortunato — De Amicis Pietro — Borgogno Antonio — Negri Mario — Binigaini Ernesto — Mazzoni Luigi — Della Valle Ferrante — Balestra Angelo — Massardo Gian Luigi — Romanello Giovanni — Parlanti Antonio — De Negri Agosino — Martini Ugo — Roscencio Giov. Domenico — Boccadoro Dario — Faconti Giacomo — Enea — Parodi Francesco — Raeca Giovanni — Patrono Gio. Battista — Solari Emilio Ernesto — Milesi Carlo — Guastavino Federico — Garibaldo Lorenzo Luigi — Parisi Vittebando — Storari Cesare — Quintarelli Augusto — Morassutti Carlo — Severi Augusto — Marcon Bartolo — Cerato Francesco — Rizzo Gaetano — Tessaro Ettore.

Giuliani Michele — Stoppato Natale — Siccardi Pier Diego — Indoi Pietro — Bruzzi Augusto — Cracco Tullio — Cainer Alessandro — Gozzi Silvio — Cavagioni Scipione — Peracini Gio. Batista — Cazzaroli Giuseppe — Tiboni Ettore — Trettonero Enrico — Robustello Giuseppe — Namas Marcello — Morsiletto Giuseppe — Oriani Giovanni — Greggio Ettore — Gaggia Giovanni — Ceccia Giuseppe — Clò Giovanni — Marzocchi Mario — Ungarelli Teofilo — Bianchi Pietro — Talenti Vittorio — Fussi Camillo — Bellini Orazio — Setti Giovanni — Brunetti Faustino — Dian Antonio — Coen Porto Augusto — Canova Giuseppe — Borellini Leonida — Dissette Luigi — Cominotti Metallo — Ceroni Giovanni — Luzzatto Oscar — Tami Ascenio — Bonardi Settimio — Della Massa Carlo — Biagini Viscardo — Springolo Antonio — Sacchieri Arturo — Oliva Pietro — Maddalena Laido — D'Arman Domenico — Pasquaglio Luigi — Poli Angelo — Angelini Corradino — Chiaruttini Ugo — Cervone Raffaele — Lorenzini Rodolfo — Costanzi Romualdo — Natale Leonardo — Caccarini Giuseppe — Uekmar Vittorio — De Scilli Rodolfo.

Peretti Enea — Maione Pasquale — Consorti Guerriero — De Felici Luigi — Salvati Giuseppe — Clemente Domenico — Gallina Emilio — Astore Eugenio — Di Stefano Maurizio — Ruocco Francesco — Muscetto Antonio — Schiano Giovanni — Giacomucci Raffaele — Rocchi Tito — Venturoni Antidoro — Marchetti Cincinato — Colarasi Luigi — Petrucci Francesco Paolo — Jannetti Federico — Romualdi Carlo — La Guardia Francesco — Pietropoli Francesco — Aratori Giuseppe — Catone Vincenzo — Palieri Francesco — Falcone Anastasio — Colletta Giuseppe — Cianconi Augusto — Nasuti Roberto — Ruata Guido — Angelielli Giuseppe — Turri Ernesto — Maceri Antonio — Ercolani Pietro — Pierlini Enrico — Cardelli Giuseppe — Rosi Ulisse — Vittorangelo Silvio — Ceccolini Ernesto — Bruni Bruno — Brudaglio Nicola — Leonardì Pietro — De Paolis Carlo —

Alfonsi Enrico — Colarossi Alberto — Caldarelli Nazzeno — Faldero Roberto — Rossi Enrico — Forte Tomaso — Peppone Giuseppe — De Cicco Modestino — Florio Alfredo — Piccirilli Federico Luigi — Marisi Celdonio — D'Ugo Nicola — De Monte Michele — Donataccio Salvatore.

Giugliano Nicola — Micucci Giovanni — Campanaro Giuseppe — Ricchetti Antonio — Coloni Carlo — Picciolla Nicola — Savini Vincenzo — Marmili Giovanni — Perotti Rocco — Magrini Garibaldi — Nespoli Giulio — Abetti Mario — Bemporad Sebastiano — Botari Alfonso — Brunetti Augusto — Bracchi Antonio — Bastiani Adriano — Betti Ugo Arturo — Bueri Paolo — Catola Gino — Carletti Ezio — Fabbri Enea — Fabiani Luigi — Ferruta Giuseppe — Giacchi Rodolfo — Luisata Ezio — Lotti Pietro — Mazzuni Luigi — Montanelli Giovanni — Maucini Stefano — Moscucci Adamo — Muratori Giuseppe — Mochi Alberto — Malmesi Archimede — Marasini Alberto — Mataloni Gaetano — Pini Oliviero — Paladini Luigi — Patrucci Augusto — Roster Alessandro — Romani Dario — Roemer De Kalusten Dino — Savaré Michelangelo — Spaciallo Junio — Taddèi Arnolfo — Vettori Carlo — Morelli Benedetto — Olivieri Francesco — Gallenga Pietro — Montesano Vincenzo — Palazzi Giuseppe — Rubegni Ezio — Almagià Marco — Taliani Fausto — Rossi Doria Tullio — Fiaccarini Ivo — Giovine Amelto.

Girace Giuseppe — La Franca Sebastiano — Lener Francesco — Liotti Domenico — Lordi Gregorio — Masucci Umberto — Moesice Luigi — Petrella Antonio — Rubino Alfredo — Sorrentino Nicola — Talicchio Annibale — Vecchia Pasquale — Malfino Emanuele — Alhaiqua Aldo — Artico Ignazio — Benenati Ugo — Bucco Menotti — Caccace Ernesto — Capasso Pietro — Castronuovo Giovanni — Chiarolanza Raffaele — Ciconardi Giuseppe — Cimino Benedetto — Colucci Genaro — D'Alise Raffaele — D'Arangelis Eduardo — D'Emilio Carlo — De Michele Pasquale — D'Arrigo Giuseppe — Romei Antonio — Lisanti Angelo — Alessi Giuseppe — Barabini Emanuele — De Grazia Francesco — Di Bella Giuseppe — Di Chiara Giuseppe — Donzelli Giovanni — Faraci Giuseppe — Falliti Francesco — Gomez Rosario — La Rocca Cesare — Marotta Giovanni — Noto Antonio — Pagano Giuseppe — Pernice Biagio — Cigala Francesco — Cucco Giovanni — Russo Salvatore — Guagenti Simone — Zangara Gaetano — Reina Francesco — De Castro Giovanni — Bentivegna Filippo — Vinci Gaetano — Ciuro Giovanni — Antiola Giacomo — Invidiati Mariano.

Turrisi Angelo — Sinatra Pietro — Cimino Giovanni — Fuà Giuseppe — Branato Leonardo — Cofarella Lorenzo — Bisconti Salvatore — Franco Giuseppe — Adamo Giulio — Grassellini Vincenzo — Salvo Vito — Accardi Giuseppe — Seuderi Enrico — De Sabato Michele — Messina Baldassare — Mulè Antonino — De Francesco Giacomo — Fici-Curatolo Giacomo — Fici-Vaccari Luigi — Milazzo Filippo — Pace Vincenzo — Pizzo Vincenzo — Battaglia Calogero — Cuttone Giuseppe — Li Causi Giuseppe — Catania Alessandro — Olivieri Luigi — Bonfiglio Vincenzo — Castellana Vincenzo — Farruggia Giuseppe — Messina Giuseppe — Seminerio Antonio — Bignone Giovanni — Greco Francesco — Gallo Calogero — Testasecca Giovanni — Florica Francesco — Cuteri Filippo — Attardi Ignazio — Moscato Carmelo — Pizzarrone Vincenzo — Curabba Salvatore — Salvati Vincenzo — Scariato Ignazio — Marzola Francesco — Giannuso Salvatore — Glorioso Rosario — Emma Federico — La Cara Annunziata — La Malfa Salvatore — Nicoletti Antonino — Di Bona Domenico — Cavallaro Antonio — Caopardo Giuseppe — Miacchiano Filippo — Rando Carlo — Bavastrello Oreste.

De Trovato Giovanni — Pavone Achille — Baratta Vincenzo — Spasiano Litterio — Cardile Pantaleone — Caccioli-Cartella Salvatore — Aradas Salvatore — Bilecci Antonino — De

Gaetani-Giunta Giovanni — Morgano Paolo — Musumeci Francesco — Pece Innocenzo — Zappalà Carmelo — Guzzardi Giuseppe — Pettinato-Amato Giuseppe — Saitta Salvatore — Garzia Vincenzo — Grande Antonino — Perez Luigi Alfredo — Maucci Giuseppe — Giusto Pasquale — Troya Luigi — Marchese Liborio — Labisi Emanuele — Messina Corrado — De Tro Luigi — Noto Cosimo — Santangelo Filippo — Salspietra Ferdinando — Margulio Vincenzo — Maniscalco Salvatore — Dell'Orto Giacomo — La Grutta Giuseppe Giulio — De Blasi Francesco — Seio Eugenio — Agrò Eugenio — Caruso Enrico — Saieva Giuseppe — D'Angelo Giuseppe — Marchese Luigi — Basile Giuseppe — Bella Salvatore — Ruscica Michele — Silitti Liborio — Gusmano Calogero — Barletta Luigi — Brancanti Antonino — Mancuso Giuseppe — Anfuso Giuseppe — Pione Ernesto — Migneco Giuseppe — Giuliano Giuseppe — Gallo Raffaele — Girato Giuseppe — Buccheri Oronzo.

De Pasquale Sinatra Giov. Battista — Prossimo Pietro — Azzaro Bartolomeo — Rieveti Tommaso — Strazzeri Giuseppe — Arena Antonino — Impastato Rocco — Musumeci-Grosso Francesco — Della Rovere Oreste — Russo-Travali Giovanni — Amabilino Rosario — Cimino Tebaldo — Marchello Giulio — Traina Vincenzo — Reale Giovanni — Sapuppo Ettore — Marchese Bartolomeo — Pitini Andrea — Strazzeri Giovanni — Milazzo Luigi — Filippuzzo Pietro — Adamo Mario — Consoli Carmelo — Costanzo Mariano — Buonasera Giovanni — Corda Massimo — Olla Celestino — Porcu Giovanni — Anchisi Elio — Melis Giovanni — Altara Eugenio — Serra Alberto — Cominacci Mario — Maseni Virgilio — Putzu Francesco — Gentili Attilio — De Magistris Edmondo — Deplano Roberto — Giuli Domenico — Biasiotti Arnaldo — Caccia Giuseppe — Bofondi Enrico — Selli Raffaele — Sartorio Stefano — Buscagino Giovanni — Macchi Claudio — Bechis Michele — Datta Ludovico — Mussi Federico — Mariald Giuseppe Filippo — Soli Ugo — Montuoro Fortunato — Azzarelo Giovanni — Cipriano Francesco — Suga Salvatore — Luna Enrico — Attanasio Aristide — Coraini Enrico — Giros Giovanni — Fiore Cesare — Canger Raffaele — Barbati Stefano — Ariola Raimondo — Sanna Giovanni Maria — Mannazzo Gavino — Pietri Giovanni Andrea — Galfo Giorgio — Quattrocchi Gaetano — Grita Giuseppe — Adamo Giuseppe — Malazzo Gioacchino — Palmeri Giuseppe — Staasi Saverio — Pecori Giuseppe — Scopelliti Antonio — Montoro Giuseppe — De Rossi Scipione — Pizzini Pompeo Gustavo — Fabrizi Giovanni — La Torre Felice.

Col grado di tenente medico:

Casagrande Achille — Ferraris Clemente — Bertoni Guido — Borano Cesare — Borini Agostino — Gamba Clemente — Garmagnano Carlo — Giordanengo Cesare — Lattes Salomone — Luzzati Ippolito — Richetto Domenico — Segre Giulio — Tessa Domenico — Toso Gustavo — Vietti Mauro — Vitone Alberto — De Matteis Filippo — Carfevale Domenico — Martinengo Torrisio — Michelini Attilio — Degiani Attilio — Lovisolo Carlo Annibale — Marlini Ettore — Agostini Giovanni — Bianconi Ettore — Paglieri Leonardo — Zucchi Cesare — Negri Domenico — Moretti Ezio — Clerici Carlo.

Perlo Filippo — Mazzoldi Angelo — Badini Giacomo — Gilardi Tancredi — De Vecchi Edea — Sarruggia Alfonso — Mogliazza Vittorio — Penza Vincenzo — Manghi Roberto — Mantovani Ludovico — Lupi Oreste — Avazino Giuseppe — Cuneo Carlo — Repetto Giuseppe — Corrieri Giov. Battista — Barazzoni Nino — Riva Emilio — Ottone Camillo — Contini Giuseppe — Ardoino Vincenzo — Ottolenghi Felice — Biasotti Angelo — Assari Domenico — Gervino Ubaldo — Zeno Arturo — Bozzani Michele — Avesani Gioacchino — De Biasi Edoardo — Gasperini Ubaldo — Cappa Angelo — Pellegrini Francesco — Risi Luigi — Romizi Giorgio — Filippi Settimio — Cavezzoli Amedeo — Piccoli Giulio — Storato Arturo — Tragni Ruggero — Bernamm

Giacomo — Zorzi Giuseppe — Nibbio Ancieto — Bressiani Girolamo — Annibaldi Giovanni — Luise Davide — Martelli Ulderico — Mannetti Luigi — Cappa Francesco — Sammartino Gennaro — Nola Giov. Battista — Vago Giuseppe — Mandolani-Ferrini Mario — Marsilio Giovanni — Armieri Francesco — Salecni Lorenzo — Iacovone Nicola — Biocca Felice Antonio — Marengo Tizio.

Daniello Francesco Antonio Michele — Vitale Gaetano — Leonelli Felice — De Pasqua Giuseppe — Goffredo Felice — Telesforo Roberto — Resse Felice — Pietrangelo Saverio — Merlini Camillo — Bartolini-Salimbene Lotano — Bernabei Oddo — Battarati Tullio — Conti Gino — Castro Giovanni — Nardi Manfredino — Miceli Roberto — Signorini Emilio — Pagliai Gino — Zardo Emilio — Guerrieri Ruggiero — Mancini Giuseppe — Angeloni Lamberto — Besson Romolo — Bonifazi Armando — Bianconi-Uccelli Emilio — Caloggero Leone — De Dato Raffaele — Faelli Giulio — Grossi Tommaso — Gazzilli Michele — Garzia Almerindo — Massimi Adorno — Marieonda Paolo — Ruggeri Mariano — Tioli Lieurgo — Zanelli Pietro — Zampa Giovanni — Rechi Gino — Martelli Lodovico — Sbaraglini Corazzo — Messina Dionigi — De Dominicis Settimio — Chiodetti Domenico — Rosi Alcide — Ninni Camillo — Niola Raffaele — Nisivozza Vincenzo — Nitti Girolamo — Palli Manfredino — Penta Rocco — Picella Silvio — Pieditero Francesco — Pistolesse Filippo — Ruggiero Andrea — Salemme Andrea.

Salinas Gaetano — Salomone Carmine — Scialoia Nicola — Sibelli Carlo — Silvestre Pasquale — Simonetti Raffaele — Sipari Eugenio — Somma Emilio — Soccia Antonio — Sorio Giovanni — Speria Giacomo — Terracciano Gaetano — Tizzani Tommaso — Tommazzoli Luigi — Tortora Giovanni — Tucci Ferdinando — Tufano Luigi — Vallese Alfonso — Vecchioni Francesco — Xiumè Filippo — Nigro Enrico — Morelli Arturo — Mohrhoff Federico — Migliucci Ciro — Miami-Calabrese Giuseppe — Matera Saverio — Lebana Luigi — Latanza Alberto — Iannelli Andrea — Guidone Ferdinando — Grossi Giov. Battista — Giosa Michele — Fontana Nicola — Fontebasso Ernesto — Flanumia Tommaso — Flanumia Paolo — Fazzi Domenico — Di Martino Giovanni — Di Lorenzo Giovanni — D'Ambrosio Luigi — Cipolletta Antonio — Cimmarotta Michele — Cicchella Pietro — Cartolano Francesco — Cangiano Enrico — Callendo Angelo — Brignola Francesco — Botti Giovanni — Berruti Carlo — Barone Giuseppe — Astarita Francesco — Auricchio Ferdinando — Ardias Armando — Santorelli Pietro — Magliocca Carlo — Greco Crescenzo — Agostinacchio Gennaro — Ajello Vincenzo — Albano Raffaele — Aliano Giov. Battista — Ametrano Giosè — Annarumma Giovanni — Antiero Domenico — Pesce Angelo Maria.

D'Addosio Pasquale — Curci Giuseppe — Pampuli Francesco — Imperiale Basilio — Calabrese Nicola — Sarcinella Luigi — Pio Francesco — Nardelli Ettore — Leo Ugo — Galli Luigi — Pugliese Pietro — Piccinino Adolfo — Gatto Andrea — Laurini Pasquale — Centoia Francesco — Cerabona Vito — Gasparro Raffaele — Rubino Vincenzo — Taccone Carlo — Cavaliere Alfonso — Lombardo Giovanni — Bruni Carlo — La Rosa Fortunato — Fameli Pasquale — Magri Francesco — Zappia Filippo — Carbone Carmine — Gabriele Giuseppe — De Simone Pasquale — Del Vecchio Tommaso — Lettieri Francesco — Greco Carlo — Santagata Francesco — Toscano Adechi — Elmo Giovanni — Parise Bruno — Gallo Franc. Antonio — Quaranta Michele — Carbone Francesco — Berardi Antonio — Siciliani Orazio — Lupo Raffaele — Garrubba Vincenzo — Maradei Mariani — Santoro Domenico — Cusmano Ferdinando — Haumet Samuele — Marciano Filippo — Maggio Oreste — Savagnone Ettore.

Arnone Gioacchino — Leone Calogero — Caronna Vito — Castellana Guglielmo — Ingrao Giuseppe — Morgate Luigi — Francipane Calogero — Di Prima Giovanni — Spagnolo Nunzio — Randone Francesco — Pizzuto Francesco —

Zammi Nicola — Gigli Antonio — D'Agata Gaetano — Marziano Andrea — Perna Ottavio — Sortino Antonio — Di Piazza Enrico — Messina Gaspare — Tardi Gian Vito — Guida Carlo — Salvo Bartolomeo — Rinaldo Giovanni — Geraci Giuseppe — Tulumello Biagio Alfonso — Currò Francesco — Sella Alberto — Sciacca Antonino — Casolo Filippo Eugenio — Crisafulli Giuseppe — Casati Pietro — D'Arrigo Corrado — La Via Giovanni — Antoci Giuseppe — Plichino Giovanni — Ruscica Paolo — Verso Francesco — Calvo Attilio — Trainiti Angelo — Alasia Enrico — Canio Giovanni Antonio — Zecchina Angelo — Dessi Antonio — Ballero Agostino — Pinna-Dettori Gavino — Gabizza Girolamo — Martini Giuseppe — Rosas Eligio — Contu Giovanni — Vergano Alberto — Mascia Carlo — Sanna Vincenzo — Salazar Luigi — Angioni Gavino — Corso Giovanni — Marci Giuseppe — Onano Giovanni — Pulica Giuseppe — Sechi Giuliano — Tocco Raffaele — Tocco Efisio Luigi — Secchi Giuseppe — Sanna Luigi — Floris Efisio — Porrà Enrico — Picciau Luigi — Dorzi Giuseppe — Rühl Carlo — Serafini Sangro — Palomba Luigi — Della Villa Guglielmo — Aversano-Orabona Alfonso — Vincenti Francesco — Scoppa Alfonso — Ronchi Luigi — Nocerino Ernesto — Mineo Lorenzo — Lofredo Anacleto — Greco Raffaele — Fraticelli Vespasiano — Desiderio Raffaele — De Angelis Guglielmo — Cotrancesco Antonio — Carotenuto Giovanni — Cavalletti Primo — Rudini Ugo — Loto Francesco — Cusmano Ferdinando — Maggio Giuseppe — Sciacovelli Nicola.

Col grado di sottotenente medico:

Della Porta Piero — Negro Fedele — Oliveri Giulio — Bianchetti Carlo Felice — Boretto Mattia — Marconi Giov. Battista — Testone Cesare — Perin Arrigo — Trozzi Nestore — Satti Mario — Del Governatore Domenico — Secondari Epaminonda — Carano Michele — Carlesi Alfonso — Favara Francesco — Fornera Arturo — Garin Giovanni — Roello Giovanni — Azzi Azzo — Du Marten Giuseppe.

Gallo Luigi — Grimaldi Edoardo — Guglielmi Guglielmo — Lolato Gerardo — Montanaro Giuseppe — Rapisardi Enrico — D'Ambrosio Vincenzo — Lanoca Luigi — Giordanelli Gaetano — Chicco Carlo — Musco Ferdinando — D'Alessandro Ignazio — Busineo Armando — Satti Mario — Verde Emiliano.

I seguenti sottotenenti di complemento, arma di fanteria, sono trasferiti nel ruolo dei sottotenenti di complemento farmacisti:

Curci Luigi — Sinigaglia Enrico — Bisossa Teresio — Piccinelli Bortolo Silvio.

I seguenti militari in congedo laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia iscritti all'esercizio permanente o alla milizia mobile sono nominati sottotenenti di complemento farmacisti:

Carnevale Seiana — Rolla Carlo — Galbarini Giuseppe — Caravaggi Arturo — Cesavis Vittorio — Borromeo Gilberto — Calvi Pietro — Merlini Edvino — Saglia Agostino — Cassottana Luigi — Piceone Mario — Marini Aldo — Bordignon Angelo — Fiorini Sante — Chiarotto Angelo — Barlini Domenico — Cincani Giuseppe — Franceschelli Vincenzo — Clerici Umberto — Tozzi Enrico — Cassella Alessandro — Clemente Vito Luigi.

Minutello Antonio — De Bona Pasquale — Brià Silvio — Cuttolo Camillo — Diamante Alfredo — Davito Gara Simone — Guittini Bartolomeo — Rigazio Eleuterio — Setragno Felice — Lorenzola Luigi — Rizzoglio Cesare — Da Vecchi Angelo — Tosana Paolo — Scaramuzza Carlo — Carimati Girolamo — Grumelli Emilio — Tosini Teodoro — Brivio Giovanni — Colombi Pietro — Pelissone Cesare — Cavallaro Vincenzo — Crosara Alvise — Scarpazi Guiseardo — Dal Lago Edo — Spadoni Antonio — Germozzi Vincenzo — Borrea Giuseppe — Procaccini Domenico — Arena Mario — Pannone Pasquale — Fonsi Nicola — Pelala Tommaso — Puteri Ernesto — Caruso Edoardo.

## MINISTERO DEL

## DIREZIONE GENERALE DELLE

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 10 luglio 1915 è aperto il concorso fra ricevitori

| Numero                      | NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO |           |               | COLLETTORIE<br>che ne dipendono |   | RISOSI   |         |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|---|----------|---------|
|                             | COMUNE                         | PROVINCIA | COMPARTIMENTO | SEDE                            | Riscossione media<br>in base all'ulti-<br>mo triennio | Esercizi |         |
|                             |                                |           |               |                                 |   | 1911-12  | 1912-13 |
| <b>Primo esperimento.</b>   |                                |           |               |                                 |   |          |         |
| 46                          | Napoli                         | —         | Napoli        | —                               | —   | 882700   | 313010  |
| 64                          | Lecco                          | —         | Bari          | —                               | —   | 89318    | 86638   |
| 124                         | Napoli                         | —         | Napoli        | —                               | —   | 89945    | 93387   |
| 269                         | Maddaloni                      | Caserta   | Napoli        | Cervino                         | 1504  | 40390    | 67679   |
| 278                         | Casagiove                      | Caserta   | Napoli        | —                               | —   | 38186    | 38444   |
| <b>Secondo esperimento.</b> |                                |           |               |                                 |   |          |         |
| 159                         | Genova                         | —         | Torino        | —                               | —   | 112964   | 112141  |
| 493                         | Pagani                         | Salerno   | Napoli        | —                               | —   | 93967    | 98532   |
| 34                          | Chioggia                       | Venezia   | Venezia       | —                               | —   | 88083    | 87451   |
| 171                         | Genova                         | —         | Torino        | —                               | —   | 60963    | 64795   |
| 300                         | Aversa                         | Caserta   | Napoli        | —                               | —   | 54588    | 48919   |
| 147                         | Messina (1)                    | —         | Palermo       | —                               | —   | 27560    | 58180   |
| 336                         | Minturno                       | Caserta   | Napoli        | Castelforte                     | 5202  | 37755    | 33160   |
| 227                         | Vico Equense                   | Napoli    | Napoli        | —                               | —   | 38359    | 33550   |
| 163                         | Massa di Somma                 | Napoli    | Napoli        | Pollena Trocchia                | 10225   | 28522    | 30016   |
| 564                         | Altavilla Irpina               | Avellino  | Napoli        | Pietrastornina                  | 10457   | 31586    | 28215   |
|                             |                                |           |               | Tufo                            | 2149  | —        | —       |
| 113                         | Alezio (2)                     | Lecco     | Bari          | Sannicola                       | 12909   | 25963    | 28317   |
| 62                          | Cassano d'Adda                 | Milano    | Milano        | Rivolta                         | 4323  | 19134    | 30347   |
| 61                          | Avigliana                      | Torino    | Torino        | Sant'Antonino                   | 1278  | 24838    | 25874   |
| 531                         | Padula                         | Salerno   | Napoli        | Casalbuono                      | 3044  | 16707    | 16378   |
|                             |                                |           |               | Moliterno                       | 302   | —        | —       |
|                             |                                |           |               | Teggiano                        | 2513  | —        | —       |

**Terzo esperimento.**

Con diminuzione del requisito d'aggio del 50 0/0 e del periodo di gestione personale nell'ultimo banco a soli due anni.

|     |                    |         |         |                      |      |       |       |
|-----|--------------------|---------|---------|----------------------|------|-------|-------|
| 242 | Sulmona            | Aquila  | Roma    | —                    | —    | 55824 | 53809 |
| 79  | Cividale           | Udine   | Venezia | —                    | —    | 32743 | 33556 |
| 122 | Trinitapoli        | Foggia  | Bari    | Margherita di Savoia | 8200 | 32616 | 31140 |
| 473 | Castel San Giorgio | Salerno | Napoli  | —                    | —    | 21828 | 21338 |

## LE FINANZE

## PRIVATIVE - DIVISIONE IV

del lotto personalmente esercenti per conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione:

| PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO<br>durante gli ultimi tre esercizi finanziari<br>in base alle cui medie viene indetto il presente concorso |        |          |         |         |       | Cauzione<br>prescritta<br>a garanzia<br>dell'esercizio<br>del banco | Minimo dell'aggio medio<br>effettivo con cui gli<br>aspiranti possono u-<br>tilmente concorrere |  | ANNOTAZIONI |
|--|--------|----------|---------|---------|-------|---|---|--|-------------|
| SIONI  |        | A GGI    |         |         |       |   | Se nominati<br>prima del-<br>l'attuazio-<br>ne della legge<br>22 luglio 1906,<br>n. 623         | Se nominati<br>dopo l'at-<br>tuazione<br>della legge<br>22 luglio 1906,<br>nu-<br>mero 623 |             |
| 1913-14  | Media  | Esercizi |         |         | Media |   |   |  |             |
|  |        | 1911-12  | 1912-13 | 1913-14 |       |   |   |  |             |
| 235665   | 277125 | 12494    | 13515   | 10848   | 12299 | 10690   | 8939  | 10799  |             |
| 105444   | 93900  | 5084     | 5665    | 6289    | 5816  | 7225  | 3776  | 4316   |             |
| 86685  | 90109  | 5573     | 5846    | 5688    | 5704  | 3470  | 3363  | 4204   |             |
| 70152  | 61407  | 3919     | 4807    | 4906    | 4544  | 4725  | 2735  | 3044   |             |
| 30347  | 35659  | 3490     | 3006    | 3021    | 3359  | 2745  | 1771  | 1839   |             |
| 111396   | 112107 | 6553     | 6524    | 6498    | 6525  | 6630  | 4320  | 5025   |             |
| 89740  | 95763  | 6057     | 6043    | 5990    | 5930  | 7370  | 3844  | 4430   |             |
| 80668  | 84734  | 5543     | 5598    | 5306    | 5489  | 6520  | 3491  | 3989   |             |
| 64274  | 63344  | 4538     | 4691    | 4670    | 4633  | 4875  | 2806  | 3133   |             |
| 47651  | 50386  | 4283     | 4046    | 3983    | 4104  | 3800  | 2983  | 2604   |             |
| 56364  | 47268  | 2779     | 4426    | 4354    | 3853  | 3045  | 2182  | 2353   |             |
| 28595  | 33160  | 3404     | 3190    | 2871    | 3175  | 2550  | 1640  | 1675   |             |
| 26005  | 32188  | 3411     | 3213    | 2640    | 3088  | 2475  | 1570  | 1588   |             |
| 29381  | 29473  | 2667     | 3000    | 2989    | 2952  | 2270  | 1454  | 1454   |             |
| 23552  | 29451  | 3093     | 2839    | 2870    | 2934  | 2270  | 1434  | 1434   |             |
| 34835  | 29485  | 2550     | 2575    | 3290    | 2905  | 2270  | 1405  | 1405   |             |
| 27901  | 25794  | 2013     | 3018    | 2811    | 2614  | 1985  | 1114  | 1114   |             |
| 25185  | 25229  | 2535     | 2627    | 2566    | 2576  | 1950  | 1076  | 1076   |             |
| 14696  | 15947  | 1751     | 1768    | 1566    | 1695  | 1230  | 195   | 195  |             |
| 44201  | 51278  | 4331     | 4352    | 3810    | 4131  | 3045  | 1202  | 1202   |             |
| 30566  | 32185  | 3162     | 3213    | 3033    | 3139  | 2485  | 804   | 804  |             |
| 27125  | 30627  | 3216     | 3068    | 2740    | 3008  | 2260  | 753   | 753  |             |
| 11652  | 16626  | 2265     | 2226    | 1665    | 2052  | 1510  | 276   | 276  |             |

(1) Con obbligo al nuovo titolare di assumere alla propria dipendenza anche la collettoria di Gazi.

(2) Con obbligo al nuovo titolare di assumere alla propria dipendenza anche la collettoria di Tuglie.

| NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO |        |           |               | COLLETTORIE<br>che ne dipendono |  | RISCON   |         |  |
|--------------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------------------|--|----------|---------|--|
| Numero                         | COMUNE | PROVINCIA | COMPARTIMENTO | SEDE                            | Riscossione media<br>in base all'ultimo triennio | Esercizi |         |  |
|                                |        |           |               |                                 |  | 1911-12  | 1912-13 |  |
|                                |        |           |               |                                 |  |          |         |  |

#### Quarto esperimento.

Possono prendervi parte tutti indistintamente i ricevitori personalmente esercenti.

|     |                  |         |         |           |      |       |       |
|-----|------------------|---------|---------|-----------|------|-------|-------|
| 225 | Aci Sant'Antonio | Catania | Palermo | Viagrande | 4235 | 23405 | 22257 |
|-----|------------------|---------|---------|-----------|------|-------|-------|

Un quinto della parte eccedente la L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50 e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla direzione compartimentale del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 10 luglio 1915.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

#### Disposizioni nel personale dipendente:

##### Culto.

Con decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1915:

Il parroco di Santa Sofia, in San Vero Milis, è autorizzato ad accettare il legato di uno stabile del valore di L. 3070,20, disposto dal fu sac. Michele Cabrita, restando così rettificato il precedente R. decreto 25 aprile 1915.

È stato concesso il R. *exequatur* alla erezione in parrocchia autonoma della chiesa di San Lorenzo Martire in Valle San Lorenzo dei comuni di Monteu e di San Stefano Roero.

Con decreto Luogotenenziale del 3 giugno 1915, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1915:

È stato concesso il R. *exequatur* al decreto della S. Congregazione concistoriale di nomina di mons. Giovanni Cazzani ad amministratore apostolico della diocesi di Cesena.

È stato concesso il R. *assenso*:

Alla erezione di una cappellania curata col titolo Legnaro-Pelà nella parrocchia di Santa Tecla in Este.

Alla erezione di una cappellania col titolo Legnaro-Pelà nella parrocchia di S. M. delle Grazie in Este.

Alla erezione in parrocchia autonoma della chiesa di San Michele Arcangelo, in Sant'Angelo d'Ischia, del comune di Serrara Fontana.

Il beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Frattoli (Crognaletto), di cui è investito il sac. Vincenzo D'Ovidio, è stato sottoposto a sequestro per misura di repressione.

Con determinazione Luogotenenziale del 3 giugno 1915:

È stata autorizzata la concessione del R. *placet* alla bolla vescovile di nomina del sac. Battista Marras, al canonico di Stallo, sotto il titolo di Santa Margherita nel capitolo cattedrale di Bosa.

##### Direzione generale del Fondo per il culto.

Con R. decreto del 15 aprile 1915, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1915:

Ciribella cav. Giuseppe, archivista di 1<sup>a</sup> classe nella Direzione generale suddetta, è collocato a riposo d'ufficio.

##### Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 1<sup>o</sup> maggio 1915:

L'applicazione del sostituto procuratore del Re di 4<sup>a</sup> categoria presso il tribunale di Piacenza, Agnelli Edgardo, alla R. procura di Reggio Emilia è prorogata fino a tutto il 2 maggio 1915.

Con R. decreto del 29 maggio 1915, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1915:

Menechini Antonio, giudice del tribunale di Palmi, membro supplente del collegio speciale di 1<sup>o</sup> grado di detta città, è nominato membro effettivo del detto collegio in sostituzione del giudice signor Biancorosso Ignazio, trasferito ad altra residenza. Pezzi Vittorio, giudice del tribunale di Palmi, è nominato membro supplente del collegio speciale di 1<sup>o</sup> grado di detta città.

Con decreto Luogotenenziale del 10 giugno 1915:

Benigno Raffaele, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Grottamicarda, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Barlotta, con le stesse funzioni.

Spagauolo Giovanni, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Frosolone, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Sinalunga, con le stesse funzioni.

Ponti Ernesto, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Meda, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Mortara, con le stesse funzioni.

Marini Giuseppe, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Calice al Cornoviglio, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Bertinoro, con le stesse funzioni.

Favarone Francesco, giudice in funzioni di pretore nel mandamento

Milano, 25 Giugno 1915

Illustrre Signor Commendatore,  
Continua il miglioramen-  
to nella salute di P. G. Ho invari-  
co di confermarle quanto le venne  
scritto ieri.

P. G. le trasmette, per mezzo mio,  
l'unito telegramma che ha ricevuto  
di ora da Torino. Al telegramma fu  
risposto come segue:

"S.<sup>to</sup> Modigliani ex. ex.

"Quando presidente indisposto, suo  
telegramma inviato ufficio presiden-  
za Roma."

P. G. pensa ch'ella potrà conside-  
rare insieme con suo deg. onore-  
li vice-presidente il da farsi. Desso,  
in ogni modo, se il provvedimento  
fu preso in virtù di poteri autoriz-  
zati dal Parlamento. Data la natura

del provvedimento, la sua generalità  
e la possibilità di avere un fascetto  
somma il modo di accedere nei Comu-  
ni delle province si debba d' guerra quan-  
do si abbia verisimilmente di accedere,  
non sembra che vi sia violazione delle  
prerogative parlamentari. In ogni modo,  
vedo lei.

F. C. ha pregato anche di volere trasmet-  
tere ai relatori i disegni per le due lettere  
qui incise; e ha voluto indistintamente.

Unisco i miei saluti rispettosi.

Antonio Labriola

D. G. Il signor Senatore Bottari  
mi ha scritto a F. C. pregandola di rae-  
comandare all' on. L'uffelli il numero  
dei signori fuicciardi, avvocato come  
volontario, affinché lo facesse nomi-  
nare sottotenente. Il fuicciardi ha  
60 anni, è laureato, fu già sottote-  
nente; ma si dismise in seguito ad  
una duella con un capitano. Il sen.

Postumini ha già scritto, ed è in. Fugazzi; ma sarebbe una  
rassomiglianza con il sig. n. Marzani. Quasi è sopra il  
nome un sig. di Minerva. Sarebbe forse, rassomigliando  
il si fuicciardi anche a me stesso.

Il Governo non assume alcuna res  
Le tasse riscosse in meno per erro  
Il destinatario è invitato a firmar  
ritto a reclamare in caso di ritardo nella

Ricevuto il **25/6 ore**  
**Torino**  
Pel circuito N.°

N.° **403** di recapito - Rimesso al fattorino - ad ore

**CON MARCORA PRESIDENTE**

**CAMERA DEPUTATI MILANO**

**URGENZA**

tali indicazioni il destinatario perde il di-

meridiano corrispondente al tempo medio  
legittimi italiani e con vari paesi esteri di  
l'altra.  
essi in caratteri romani il primo numero  
figura rappresenta quello del telegramma,  
de, gli altri la data, l'ora e i minuti della

QUALIFICA

DESTINAZIONE

**MILANO TORINO**

STAZIONE

inuit

VIA E INDICAZIONI EVENTUALI  
D'UFFICIO

RICHIAMO SUA ATTENZIONE GUALE SUPREMO CASTODE PREROGATIVE  
PARLAMENTARI: SOPRA DECRETO MILITARE GUALE IMPEDISCE LIBERA  
CIRCOLAZIONE DEPUTATI TANTE PARTE ITALIA ANCHE DOVE NON AWENGONO  
VERE PROPRIE OPERAZIONI GUERRA , MIO CASO TIPICO NON RISIEDENDO  
COLLEGIO DOVREI CHIEDERE PERMESSO PER ANDARVI , INVOCO SUO  
INTERVENTO DIFESA NOSTRI DIRITTI SALUTI CORDIALI =

**CON MODIGLIANI HOTEL BONNEFEMME TORINO =**

